

STATUTO

L'APPRODO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV PIAZZA LIBERT 19

Numero REA: AV - 201937

Codice fiscale: 03054910645

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL
N. 3677 DI RACC.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi della Legge regionale della Regione Campania n. 10 aprile 2015, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, con sede nel Comune di Avellino, la Cooperativa sociale denominata:

"L'APPRODO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3) SCOPO

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata nel rispetto di fatto della prevalenza della mutualità stessa di cui agli artt. 2512 e ss. c.c.; la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali conformemente alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi della Legge Regionale della Regione Campania del 10 aprile 2015 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, non ha scopo di lucro; suo fine è il

	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di	
	attività d'impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate	
	all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone	
	svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi della Legge	
	regionale della Regione Campania del 10 aprile 2015, n. 7 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità,	
	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito	
	comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e	
	lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare	
	attivamente con le istituzioni pubbliche locali e regionali, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei	
	servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	– grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa,	
	operando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Avellino,	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special	

	modo dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto	
	dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi	
	tramite la gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di	
	cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente	
	all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita	
	dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4) OGGETTO	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito all'art. 3, La Cooperativa ha	
	come oggetto ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381: di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate, con particolare riguardo ai condannati ammessi	
	alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47 e seguenti	
	della legge 26 luglio 1975 n. 354.	
	In relazione a ciò la cooperativa può promuovere, favorire,	
	programmare, organizzare, istituire e gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi:	

	- svuotamento cassonetti posizionati su tutto il territorio per il recupero	
	di abiti usati;	
	- attività di riciclaggio, di ritiro capi di vestiario, telefonini, cartucce	
	esauste delle stampanti, mobili e materiale vario usato;	
	- autotrasporto di cose per conto terzi e stoccaggio dei materiali sopra	
	elencati; attività di pulizie, disinfestazione e facchinaggio;	
	- attività di consegne, ritiri a domicilio, trasporto e trasloco mobili;	
	- attività di raccolta abiti e mobili usati;	
	- raccolta, selezione, cessione, riciclo e/o recupero di indumenti, scarpe,	
	borse e di altri oggetti dimessi e usati anche con interventi partecipati di	
	aziende specializzate;	
	- raccolta, stoccaggio, conservazione, acquisizione, cessione e	
	distribuzione di beni e prodotti gratuitamente conferiti anche da	
	persone, enti e società, da distribuire secondo necessità e bisogni a	
	persone ed enti che necessitano di aiuti materiali e che operano a	
	sostegno di situazioni emarginate e/o di emergenza (immigrati,	
	extracomunitari, paesi del terzo mondo, ecc.);	
	- implementare sistemi di raccolta di abiti usati che mirino al riutilizzo e	
	al riciclo, riducendo così gli effetti negativi sull'ambiente causati dallo	
	smaltimento di rifiuti indifferenziati;	
	- qualsiasi altra attività per incrementare il riutilizzo e il riciclo anche in	
	altri ambiti;	
	- servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e	
	speciali, pericolosi e non pericolosi;	
	- gestione di impianti fissi di recupero e/o smaltimento rifiuti, di titolarità	

	propria o di terzi;	
	- gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di	
	conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;	
	- gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e	
	pericolosi;	
	- gestione di impianti di stoccaggio e sanificazione di abiti usati, borse,	
	scarpe e di tessuti in genere;	
	- gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti	
	(ad esempio impianti di selezione e trasformazione);	
	- gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati;	
	- gestione di impianti di discarica per inerti;	
	- gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali o pericolosi;	
	- gestione di impianti di termodistruzione e/o termovalorizzazione di	
	rifiuti urbani e rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;	
	- gestione di impianti mobili di recupero e/o smaltimento rifiuti, di	
	titolarità propria o di terzi;	
	- attività per il recupero di beni usati, quali ad esempio: recupero,	
	riparazione e vendita al dettaglio di materiali usati come ad esempio	
	accessori di arredamento, libri, oggetti vari, vestiario;	
	- recupero, riparazione, restauro e vendita di mobili usati e/o antichi;	
	- istituzione di centri di raccolta, anche differenziata, e di	
	commercializzazione di materiali di recupero,	
	- commercializzazione di abiti usati e attività di produzione borse in	
	pelle-tessuto, sartoria in genere;	
	- attività di manutenzione giardini, manutenzioni strade e cortili;	

	- attività di portierato, receptionist, sorveglianza, custodia e vigilanza	
	non armata;	
	- gestione di centri per l'ambiente, di parcheggi auto, cicli, motocicli ed	
	autorimesse a raso e coperte;	
	- gestione di parchi pubblici e privati;	
	- gestione di ristoranti, bar, negozi;	
	- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere	
	direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto	
	terzi;	
	- attività laboratoriali di artigianato e produzione di abiti e manufatti;	
	- gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati	
	in genere, di strutture di accoglienza di diversa tipologia: residenziali,	
	semiresidenziali, dormitori;	
	- prestazione di servizi socialmente utili, interventi in difesa	
	dell'ambiente, interventi igienico-sanitari (disinfestazione,	
	derattizzazione, deflorazione, svuotamento pozzi e fogne), facchinaggio,	
	lettura dei contatori del gas, dell'acqua e dell'elettricità, cura e	
	manutenzione di impianti di condizionamento e riscaldamento,	
	manutenzione di aree verdi e parchi, giardinaggio, gestione di impianti	
	sportivi, gestione di spiagge ed arenili, installazione e cura	
	toponomastica, gestione della segnaletica ed affissioni, manutenzione	
	stradale e di impianti di illuminazione, manutenzione di acquedotti e	
	gasdotti cittadini;	
	- gestione di parcheggi, stabilimenti, officine, mense, ristoranti, impianti	
	e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;	

	- istituzione e gestione di punti vendita e ristorazione;	
	- attività di animazione ed intrattenimento all'interno di spazi di verde	
	attrezzato;	
	- animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi,	
	ludoteche e biblioteche;	
	- attività sportive, teatrali e musicali;	
	- acquistare e locazione di terreni agricoli, aree, magazzini, officine,	
	macchinari, attrezzature e materiali necessari per l'esercizio dell'impresa	
	sociale;	
	- valorizzazione tecnica-economica nonché gestione di tutti i processi	
	produttivi agricoli, zootecnici e forestali;	
	- tutela ambientale;	
	- attività riguardanti il mondo rurale con particolare riferimento alla	
	gestione, amministrazione, curatela, consulenza di imprese agrarie,	
	zootecniche e forestali;	
	- trasformazione e commercializzazione di prodotti inerenti e derivanti	
	dallo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale;	
	- fornitura di servizi e prodotti necessari all'attività agricola in genere,	
	ivi compresa l'assistenza tecnica, l'analisi chimico-fisico e microbiologica,	
	l'analisi economica, la tenuta di contabilità e la consulenza tecnica;	
	- realizzazione, studi, progettazione, direzione, sorveglianza, misure e	
	stime di lavori inerenti il mondo rurale; florovivaismo, cura e	
	manutenzione del verde pubblico, di impianti sportivi, parchi naturali	
	urbani ed extraurbani;	
	- fornitura di servizi e di prestazioni legate alla meccanizzazione rurale,	

	raccolta di prodotti, riconversioni colturali, eccetera;	
	- produzione, valorizzazione, gestione e commercializzazione in Italia e	
	all'estero di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati industriali, ivi	
	compresa l'attività di propaganda e promozione;	
	- svolgimento di attività agrituristica;	
	- lavori di sartoria, stireria e tendaggi, anche per conto terzi;	
	- attività di raccolta differenziata, trasporto, anche per conto terzi, e	
	smaltimento di rifiuti solidi urbani per il recupero, il riciclaggio e la	
	ricommercializzazione di materiali economicamente rilevanti, quali	
	indumenti, carta, plastica, vetro, alluminio, mobili e oggetti ingombranti;	
	- attività di riordino, sistemazione materiale ed archiviazione di dati e	
	documenti su qualsiasi supporto, anche cartaceo ed elettronico, e	
	trattamento dei dati ai fini suddetti, sempre nel rispetto della legge n.	
	675 del 1996 e relative norme di attuazione;	
	- attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione	
	di: impianti per la distribuzione dell'energia elettrica all'interno di edifici;	
	impianti radio televisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di	
	protezione da scariche atmosferiche; impianti di riscaldamento e	
	climatizzazione; impianti idro-sanitari a servizio di edifici; impianti di	
	trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme all'interno di	
	edifici; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di	
	ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; impianti anti-incendio	
	sempre nel rispetto di quanto previsto dalla legge 5 marzo 1990 n. 46;	
	- attività di stampaggio e commercializzazione di tessuti di qualsiasi	
	natura usufruendo delle innovazioni tecnologiche del settore specifico;	

	- attività di pulizia di ambienti sia coperti che scoperti di proprietà di	
	enti pubblici e/o enti privati; lavori di portierato, custodia e	
	manutenzione di edifici pubblici e/o privati;	
	- autotrasporto di merci e/o cose per conto di terzi.	
	I servizi e le attività sopra indicati vengono forniti dalla Cooperativa in	
	forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in	
	genere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la	
	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine	
	agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto	
	delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il	
	cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi; in	
	particolare per le attività che lo richiedono, esse saranno svolte nel	
	rispetto delle autorizzazioni richieste dalla legge e previa iscrizione	
	all'apposito Albo dei gestori ambientali e così in particolare per le attività	
	di raccolta e smaltimento di rifiuti, di ogni genere, nonché per le attività	
	correlate al trasporto, ogniquale volta tali attività o altre, prescrivano il	
	rilascio di determinate autorizzazioni, permessi o licenze.	
	La cooperativa potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a	
	disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, delle Regioni, Province e	

	Comuni, nonché da privati.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione	
	degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e	
	conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	

	produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al	
	rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	Soci lavoratori , anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge	
	381/91 e successive modificazioni ed integrazioni, vale a dire persone	
	fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.	
	Le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 8 novembre	
	1991, n. 381, e all'articolo 4 della Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7,	
	e loro successive modificazioni ed integrazioni, devono rappresentare	
	almeno il 30% (trenta per cento) di coloro che lavorano nella	
	Cooperativa, con esclusione del numero degli eventuali Soci volontari. I	
	lavoratori svantaggiati devono, compatibilmente al loro stato soggettivo,	
	essere soci della cooperativa.	
	I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione.	
	Soci volontari : persone fisiche che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Pertanto,	
	anche per i soci volontari, la prestazione lavorativa, deve essere resa	
	gratuitamente ed agli stessi può essere corrisposto soltanto il rimborso	

	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti per la totalità dei soci.	
	I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci (50%), vengono iscritti in una apposita sezione del	
	Libro Soci.	
	Soci fruitori: persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono	
	direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
	Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere	
	all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si	
	trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la	
	valutazione del Consiglio di Amministrazione e salva autorizzazione	
	espressa da parte del Consiglio medesimo.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono	
	prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti	
	previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione	
	della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in	
	contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	

	Non è richiesta alcuna autorizzazione dell'organo amministrativo qualora	
	l'attività lavorativa sia preesistente all'adesione alla Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la	
	loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene	
	fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e	
	comunque per un termine non superiore a due anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla	
	categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di	

	cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del	
	presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario	
	del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche	
	prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il	
	godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare,	
	sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	di natura formativa, professionale e di adesione agli scopi mutualistici di	

	cui all'art. 3 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro	
	sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore	
	di euro cinquecento e zero centesimi (Euro 500,00) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero	
	cinque.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del	
	codice civile.	
	Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in	
	occasione della emissione dei titoli, le azioni o quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del Consiglio di Amministrazione.	

	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di	
	Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di	
	pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne	
	altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale	
	devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di	
	Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni	
	emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al	
	dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la	
	distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società	
	secondo il versamento del capitale sociale, come segue:	
	- un voto fino ad euro duemilacinquecento e zero centesimi (2.500,00);	

	- due voti fino a euro cinquemila e zero centesimi (5.000,00);	
	- tre voti fino a euro ottomila e zero centesimi (8.000,00);	
	- quattro voti fino a euro dodicimila e zero centesimi (12.000,00);	
	- cinque voti oltre euro quindicimila e zero centesimi (15.000,00).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle	
	azioni a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai	
	sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci	

	ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si	
	applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI	
	E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO	
	Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L.	
	59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto	
	di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, sempre nel rispetto	
	della normativa tempo per tempo applicabile.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un	
	ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o	
	del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e	
	depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro cinquecento e zero centesimi	
	(500,00).	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura	
	non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della	
	Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione	

	Cooperativa hanno diritto ad essere preferite nel rimborso del capitale	
	sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta	
	riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa,	
	se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale	
	complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è	
	demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci	
	che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto	
	sociale.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, determina:	
	– l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra	
	indicati;	
	– la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati	
	dall'assemblea;	
	– i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente	
	rimaste inopstate.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una	
	remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci	
	cooperatori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei	
	termini previsti in sede di emissione;	

	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle	
	disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 13 (Assemblea speciale)	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme	
	fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto,	
	viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal	
	rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto	
	per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne	
	estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne	
	le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.	
	Art. 14 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 15 (Domanda di ammissione)	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della	
	richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede	
	legale;	
	b1) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa	
	deliberazione;	
	c1) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	

	al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 16 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	Amministrazione:	
	– del capitale sottoscritto;	
	– della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	– dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di	

	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio deve avvenire con comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 17 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	– per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	– per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 18 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa	
	ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	società.	
	Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono	

	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al	
	Tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per	
	quanto riguarda il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 19 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,	
	come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a	
	quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 5	
	(cinque) giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento,	
	indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge	

	142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di	
	volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri	
	completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o	
	deserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta a tre	
	assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi	
	per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi	
	a cura degli Amministratori.	
	Art. 20 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 21 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso	
	delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	

	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 22 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 21.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del	
	decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte	
	alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo	
	comma del codice civile.	
	Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al	
	rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci	

	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio	
	defunto.	
	Il valore delle azioni o quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto sarà imputato con deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione alla riserva.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b), c) ed e),	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante	
	da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento	
	danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto.	

	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni	
	di valore minimo pari a venticinque per cento (25%);	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per	
	il potenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa;	
	- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate	
	dai soci;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei	
	certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti	
	sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti	
	fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	

	Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le partecipazioni deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste	
	nel precedente art. 15) con particolare riferimento al possesso dei	
	requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie	
	indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della	
	documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla	
	stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto	

	dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della	
	Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai	
	benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la	
	Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	

	ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a	
	favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	– erogazione diretta;	
	– aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei	
	soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma	
	secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi	
	contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori,	
	dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	

	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	I ristori per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi	
	pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi, presso la sede sociale o altrove	
	purchè in territorio italiano, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero	
	raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di	
	Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento	
	delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio e destina gli utili;	
	- delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori	
	stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 10),	
	nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	- delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;	
	- approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi	
	pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;	
	- procede alla nomina degli amministratori;	
	- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori	
	ed ai sindaci;	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di	

	Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di	
	argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone	
	domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui	
	quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli	
	amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi	
	predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si	
	riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri	
	argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci	
	presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto	
	dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la	

	data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei	
	partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle	
	votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci	
	favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,	
	su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la	
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio,	
	mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di	
	un altro socio avente diritto al voto.	
	Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci	
	cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei	
	componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di	
	mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.	
	Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, il	
	Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.	
	Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla	
	legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste	
	dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	

	delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega.	
	Ogni novanta (90) giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario o il	

	soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto	
	luogo;	
	- che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché	
	quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica	
	fino alla sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli amministratori)	

	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori	
	e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, spetta all'Organo	
	Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'assemblea può determinare un importo complessivo per la	
	remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di	
	particolari cariche.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive	
	e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori	
	e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al vice presidente; la firma del Vice Presidente fa	
	prova dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	

	altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 41 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo	
	contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Nei casi in cui la normativa tempo per tempo vigente lo consenta è	
	ammessa la nomina di un Sindaco unico, che opererà nel rispetto delle	
	norme dettate in materia di società a responsabilità limitata per gli	
	organi di controllo.	
	Al sindaco unico si applicano in quanto compatibili le norme del presente	
	statuto riferite ai sindaci e al Collegio Sindacale e può esercitare, salvo	
	la legge non lo escluda, anche il controllo contabile, sempre che sia	
	iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	

	Art. 42 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo	
	non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla	
	società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato	
	dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma	
	primo del codice civile.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di	
	cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.	
	44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di	
	controversia la qualità di socio, salvo, per le ipotesi di recesso ed	
	esclusione, quanto previsto dagli articoli 18) e 19) del presente statuto;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda	
	di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	

	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o	
	liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui	
	al comma precedente.	
	Art. 44 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro quarantamila e	
	zero centesimi (40.000,00). Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c. e successive modifiche;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è	
	notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli	
	Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non	
	impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi sei (6) dalla costituzione	
	dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non	
	più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in	

	cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono	
	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla	
	parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la	
	mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita	
	agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando	
	lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività	
	sociale.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 46 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	– a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di	

	Partecipazione Cooperativa e dai soci sovventori, per l'intero valore	
	nominale, eventualmente rivalutato;	
	– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);	
	– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 48 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni,	
	richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri	
	che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della	
	cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie.	
	Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle	
	riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del	
	patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	

	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 50 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di	
	legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive	
	modificazioni ed integrazioni e alla legge regionale 7/92 e successive	
	modificazioni e integrazioni. Per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le	
	norme delle Società a responsabilità limitata.	
	Allorquando se ne verifichino i presupposti di legge ed a patto che tale	
	evento rivesta carattere di stabilità, l'organo amministrativo è tenuto a	
	convocare l'assemblea straordinaria per adeguare lo statuto alle norme	
	applicabili alle società per azioni o a responsabilità limitata a seconda	
	delle esigenze della società.	
	Firmato: Alberto Serino, Maurizio Petrillo, Carmelina Vegliante, Anika	
	Blessing. Paolo Criscuoli notaio - segue sigillo	